



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Soggetti coinvolti nelle trattative: è contatto sociale

Sussiste la natura contrattuale del contatto sociale fra i soggetti coinvolti nella trattative, con conseguente applicazione degli obblighi di buona fede e correttezza e collaborazione tra le parti in esse coinvolte e con conseguente applicazione, in tema di onere della prova - ricorrendo in caso di violazione di tali obblighi una responsabilità contrattuale atipica - dei principi che presiedono la responsabilità contrattuale.

Tribunale Cosenza, sezione prima, sentenza del 16.11.2020

...omissis...

A sostegno dell'appello ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, essendo riservato ad E.D. SpA, soggetto responsabile della rete di distribuzione dell'energia e della installazione e manutenzione dei contatori, il compito di realizzazione dei lavori relativi all'allaccio e non potendo configurarsi responsabilità di

E.S.E. SpA, cui è riservata l'attività di vendita e somministrazione dell'energia elettrica e non potendosi configurare una sua responsabilità contrattuale sino al completamento della linea da parte del soggetto distributore, evidenziando pertanto nel merito l'erroneità della sentenza che non aveva inoltre esaminato la domanda di manleva formulata con la sua costituzione in giudizio in primo grado appunto nei confronti di E.D..

L'appellante ha chiesto pertanto: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in totale riforma della sentenza appellata: In via principale: In riforma dell'impugnata sentenza, riconoscere la carenza di legittimazione Passiva in capo ad E.S.E. S.p.a., per tutto quanto dedotto al punto A del presente atto di appello, che qui si deve intendere integralmente trascritto. Nel merito: in riforma della sentenza impugnata, riconoscere l'infondatezza della domanda di inadempimento contrattuale promossa in primo grado dal sig. A.T. per difetto dei presupposti di legge in relazione a quanto imputabile alla odierna convenuta, per tutte le ragioni di merito indicate in narrativa al punto B del presente atto che debbono intendersi qui integralmente trascritte, ovvero comunque riconoscere l'obbligo di manleva in capo ad E.D. ed in favore di E.S.E. per le eventuali responsabilità che dovessero evincersi per quanto sostenuto dall'attrice.. Con rifusione di tutte le spese competenze ed onorari del presente giudizio".

A.T. si è costituito tempestivamente eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello per assenza di indicazione delle parti della sentenza che si dovrebbero riformare e per mancata indicazione dei termini nei quali si chiede la riforma della sentenza e per mancata esposizione delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice del primo grado e dei termini nei quali la diversa ricostruzione del fatto avrebbe inciso sulla decisione giudiziale, deducendo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ovvero chiedendone il rigetto.

'In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza gravata e/o di mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello principale' A.T., inoltre, ha proposto appello incidentale condizionato, riproponendo tutte le richieste già formulate in primo grado, deducendo che erroneamente con la sentenza appellata era stato ritenuto esclusivo legittimato passivo e responsabile del ritardo E.S... SpA, avendo il giudice di prime cure affermato in sentenza che "... è fuori di dubbio che il recente assetto dell'E. rispetto all'originaria ed esclusiva articolazione del sodalizio abbia reso estremamente difficoltoso, per il consumatore e comunque per ogni interlocutore, l'esatta individuazione del soggetto giuridico allorquando sia necessario intraprendere una azione legale. Diviene così quasi automatico evocare in giudizio più soggetti...la capacità di resistere nel presente giudizio spetti alla sola E..... SpA.. Essa società, attraverso la modulistica ed il servizio di corrispondenza ha interfacciato con il contraente compiendo anche l'attività di controllo documentale e, infine, provvedendo all'allaccio dell'energia dell'utente consumatore. Infatti: a) la domanda iniziale dell'A. di allacciamento alla rete elettrica delle unità immobiliari sottoscritta il 30.4.2012, unitamente all'invio della relativa documentazione, è stata indirizzata all'E.S.E. S.p.a. che l'ha ricevuta e messa in lavorazione; b) il preventivo tecnico del distributore, portante il costo totale dell' intervento (nr. Pratica 12015235), è stato redatto, su propria carta intestata, sempre dall'E.S.E. S.p.a.; c) la successiva istanza per l'allacciamento (del 28.7.2012 ed anche in questo caso su modulistica specificamente predisposta) è sempre stata indirizzata all'E... S.p.a. così come il conseguente pagamento, con bollettino postale, è stato fatto all'E.S.E.; d) la corrispondenza intercorsa con l'utente A.T. e, soprattutto, la richiesta di invio della documentazione amministrativa in quanto ritenuta incompleta, ha interessato l'E.S.E. S.p.a. che ha, infine, emesso la fattura di pagamento. Ordunque, sulla base di tale raccolta di

elementi si deve concludere per la carenza di legittimazione passiva dell'E.D. S.p.a. ritenendosi correttamente incoato il presente giudizio nei confronti dell'E.S...

Ha chiesto pertanto, in via incidentale condizionata, la riforma della sentenza impugnata laddove ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'E.D. S.p.a. ed ha compensato le spese di lite tra quest'ultima e; laddove ha accolto parzialmente la domanda attorea nei limitati confronti di E.S... SpA, condannando quest'ultima in via esclusiva al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese del giudizio, chiedendo invece accogliersi 'parzialmente e per quanto di ragione la domanda proposta da A.T. nei confronti di ...a. ed E.D. Spa e per l'effetto condannare le stesse in persona dei rispettivi l.r.p.t. al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, della somma di Euro. 1150,00 oltre interessi legali dal 6 ottobre 2012 all'effettivo soddisfo' e, quindi, condannare 'E.S.E. S.p.a. ed E.D. Spa alla alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, cassa avvocati ed Iva, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario' in subordine dichiarare 'il difetto di legittimazione passiva di E.S.E. S.p.a' ed accogliere 'parzialmente e per quanto di ragione la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'altra convenuta' e per l'effetto condannare 'E.D. S.p.a. in persona del l.r.p.t. al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, della somma di Euro. 1150,00 oltre interessi legali dal 6 ottobre 2012 all'effettivo soddisfo' condannare 'E.D. Spa alla alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, cassa avvocati ed Iva, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario'.

A sostegno del gravame incidentale l'A. ha rilevato che il Giudice di Pace non aveva valutato le risultanze documentali emergenti dai documenti prodotti da parte attrice né l'esito della prova testimoniale espletata con i testi introdotti da parte attrice da cui emergeva l'effettivo ritardo nell'allaccio delle utenze elettriche e la responsabilità di entrambe le società per tale ritardo, attesa la avvenuta comunicazione in data 11.6.2012 dell'A. della fine dei lavori di sua pertinenza presso le unità immobiliari, e rappresentata dalla sottoscrizione della specifica tecnica rilasciata dal tecnico di E.D., a seguito del sopralluogo effettuato il 7.6.2012, inviata appunto in data 11.06.2012, a mezzo fax; attesa l'infondatezza della eccezione di Efff secondo la quale l'A. avrebbe comunicato solo in data 7.12.2012 la fine dei lavori; atteso che infatti tale deduzione avversaria risulterebbe smentita sia dalla richiesta presentata in data 14.9.2012, quindi in data antecedente al 7.12.2012, da Effff al Comune di Rende per l'autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico, per effettuare i lavori sia dall'invio della documentazione completa, a mezzo fax; atteso che solo alla data del fff del 2013, con un ritardo di circa otto mesi, fff completato la pratica.

L'A. ha inoltre ulteriormente dedotto la condotta contraria a correttezza di E.D., la quale, nonostante la completezza della documentazione da lui inviata, aveva contestato l'incompletezza della stessa e lo aveva invitato a nuovo invio, richiesta cui egli era addivenuto solo al fine di non ritardare i tempi di allaccio, ed ha chiesto dichiararsi la responsabilità contrattuale di entrambe le parti convenute in primo grado per violazione dei principi di correttezza e buona fede, stante l'obbligo a carico delle parti di seguire una condotta finalizzata ad evitare il pregiudizio dell'altro contraente.

Ha chiesto inoltre, ove dovesse ritenersi il difetto di legittimazione passiva fff. S.p.a., accertata e ritenuta l'esclusiva legittimazione passiva ffff e la sua conseguenziale responsabilità, 'condannare Efff in persona del l.r.p.t. al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, della somma di Euro. 1150,00 oltre interessi legali dal 6 ottobre 2012 all'effettivo soddisfo', con condanna di E.D. Spa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione.

Ha quindi formulato le seguenti richieste: 'Voglia Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice di appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle tesi prospettate in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello principale ovvero rigettarlo, con conferma dell'impugnata sentenza ed in via gradata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato in riforma parziale della sentenza gravata: 1) Accogliere parzialmente e per quanto di ragione la domanda proposta da A.T. nei confronti di E.S.E. S.pa. ed E.D. Spa e per l'effetto condannare le stesse in persona dei rispettivi l.r.p.t. al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, della somma di Euro. 1150,00 oltre interessi legali dal 6 ottobre 2012 all'effettivo soddisfo; 2) Condannare E.....pa. ed E.D. Spa alla alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, cassa avvocati ed Iva, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario. 3) In subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di E...p.a ed accogliere parzialmente e per quanto di ragione la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'altra convenuta e per l'effetto condannare E.D. S.p.a. in persona del l.r.p.t. al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, della somma di Euro. 1150,00 oltre interessi legali dal 6 ottobre 2012 all'effettivo soddisfo; 4) Condannare E... Spa alla alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, cassa avvocati ed Iva, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario'.

L'appellata fff dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi e per mancata indicazione delle modifiche da apportare alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e per non avere l'appello ragionevole possibilità di essere accolto.

Nel merito ha dedotto la correttezza della sentenza di primo grado, deducendo, come già in primo grado, il difetto di sua legittimazioneEA; aven..... adempiuto a quanto dovuto, avendo infatti proceduto ai lavori successivamente alla richiesta di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ed una volta ricevuta la comunicazione dell'A. di fine lavori; deducendo che i tempi di esecuzione dei lavori erano rimasti sospesi fino al completamento delle opere da parte dell'A.; rilevando che l'A. si era opposto, in sede di sopralluogo in data 7.6.2012, al posizionamento di una cassetta di sezionamento, necessaria all'allaccio, sul muro di cinta dell'edificio di sua proprietà, come confermato in primo grado dai testi G. e P. citati da E.D..

Ha chiesto quindi dichiarare improponibile l'appello principale e l'appello incidentale; nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato.

Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, assegnata nelle more a questo nuovo giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.7.2019, in cui le parti hanno precisato le loro conclusioni, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

In via preliminare deve ritenersi l'ammissibilità dell'appello, contenente la parte della sentenza che si intende impugnare relativa alla declaratoria di responsabilità di E.S.E. SpA per il ritardo nell'allaccio, con conseguente condanna al risarcimento del danno, decisione da riformare, secondo l'appellante E.S.E., in considerazione delle distinte sue funzioni rispetto a quelle proprie di E.D. SpA, non potendosi configurare, secondo quanto ritenuto da essa appellante, una propria responsabilità per inadempimento in mancanza di un rapporto contrattuale che sarebbe sorto solo all'esito del completamento della linea elettrica da parte del distributore; inoltre, non emergendo una manifesta inammissibilità dell'impugnazione secondo la prospettiva di cui all'art. 348 bis c.p.c., è stata correttamente fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

L'appello è inoltre ammissibile avuto riguardo al valore della domanda proposta in primo grado.

Ciò premesso, deve rilevarsi che l'attore in primo grado ha documentato di avere inoltrato ad ffffff a mezzo fax in data 22.5.2012 la richiesta di sopralluogo e di allaccio alla rete elettrica per l'immobile in questione allegando planimetrie dell'immobile, permesso a costruire rilasciato dal Comune di Rende, fotocopia del codice fiscale e della patente di guida in corso di validità; di avere poi inoltrato in data 11.6.2012 ad Efff. SpA la Specifica tecnica delle opere, ricevuta in data 7.6.2012 e sottoscritta; di avere ricevuto in data 18.6.2012 il preventivo tecnico del Distributore, intestato fffN.; di avere inviato a mezzo fax in data 28.7.2012 ad E.S.E.N. la ricevuta di pagamento, con bollettino postale, dell'importo del preventivo, unitamente alla istanza per l'allacciamento, alla copia del permesso a costruire ed alla copia della patente di guida e del codice fiscale; che E.fff SpA con nota dell'8.8.2012 gli aveva segnalato che nell'accettazione del preventivo non era stato indicato il Comune che aveva rilasciato il titolo edilizio ed aveva chiesto nuovo invio di tutta la documentazione; di avere pertanto nuovamente inviato in data 21.8.2012 a mezzo fax ad ffff, la copia della patente di guida e del codice fiscale, della ricevuta di pagamento dell'importo di cui al preventivo dei lavori, oltre alla specifica tecnica (già inviata ad E.D.); di avere nuovamente inviato tutta la detta documentazione in data 22.8.2012 ad altro numero del Servizio Elettrico; che E.S.E. SpA gli aveva nuovamente rappresentato l'incompletezza della documentazione, segnalandogli, con nota del 27.8.2012, la mancata allegazione di valido documento di identità in corso di validità; che gli era stata inviata da Effff SpA la fattura datata 22.8.2012 relativa al pagamento effettuato per il preventivo dei lavori; di avere inviato in data 16.11.2012 sollecito per lo svolgimento dei lavori; di avere inviato nuovamente con fax del 7.12.2012, la specifica tecnica da lui sottoscritta in data 7.6.2012; che E.fff con nota del 10.12.2012, facendo riferimento al sollecito del 16.11.2012, comunicava di avere inoltrato la segnalazione in data 19.11.2012 al distributore, il quale aveva risposto che la richiesta di allacciamento era pervenuta il 22.8.2012 e che la stessa sarebbe stata eseguita nei termini previsti nella Delib. n. 333 del 2007 e succ. mod. ovvero sia nel termine di 60 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di fine lavori, consegnata al cliente in sede di sopralluogo il 16.6.2012 e pervenuta dal cliente il 7.12.2012; che in data 14.9.2012 E.D. aveva già presentato al Comune di Rende richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per i relativi lavori di costruzione di linea BT per l'allacciamento della linea e relativa autorizzazione dell'8.11.2012 del Comune di Rende.

Premessa la natura contrattuale del contatto sociale fra i soggetti coinvolti nella trattative (cfr. Cass. 14188/2016), con conseguente applicazione degli obblighi di buona fede e correttezza e collaborazione tra le parti in esse coinvolte e con conseguente applicazione, in tema di onere della prova -ricorrendo in caso di violazione di tali obblighi una responsabilità contrattuale atipica- dei principi che presidono la responsabilità contrattuale, deve ritenersi corretta, alla luce della documentazione prodotta da parte attrice, non disconosciuta dalle parti convenute, la ricostruzione dei fatti ritenuta nella sentenza di primo grado, secondo tale sequenza: "a) la domanda iniziale dell'A. di allacciamento alla rete elettrica delle unità immobiliari sottoscritta il 30.4.2012, unitamente all'invio della relativa documentazione, è stata indirizzata ffffp.a. che l'ha ricevuta e messa in lavorazione; b) il preventivo tecnico del distributore, portante il costo totale dell'intervento (nr. Pratica 12015235), è stato redatto, su propria carta intestata, sempre dall'E.fffff S.pa.; c) la successiva istanza per l'allacciamento (del 28.7.2012 ed anche in questo caso su modulistica specificamente predisposta) è sempre stata indirizzata all'E.fff. S.p.a. così come il conseguente pagamento, con bollettino postale, è stato fatto all'E.fff d) la corrispondenza intercorsa con l'utente Afff, soprattutto, la richiesta di invio della documentazione amministrativa in quanto ritenuta incompleta, ha interessato ffffa. che ha, infine, emesso la fattura di pagamento".

Deve infatti ritenersi la completezza della documentazione inviata dall'A. ad fffE. già in data 28.7.2012 (e precisando che, sebbene sul modulo di accettazione l'indicazione

del Comune che aveva rilasciato la licenza edilizia è riportato con differente penna di colore blu, sul punto alcuna contestazione o disconoscimento parte convenuta ha formulato, ed ancora, che a tale documento, asseritamente mancante dell'indicazione del Comune che aveva rilasciato la licenza, era stato altresì allegato il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Rende) nonché il tempestivo invio in data 18.6.2012 della specifica tecnica ad E.D. al numero di fax nella medesima specifica appositamente indicato, specifica tecnica ugualmente inviata dall'A. ad E.S.E. SpA, come sopra evidenziato, senza che quest'ultima, attesa la completezza degli atti, sollecitasse E.D. allo svolgimento dei lavori, prestando anzi acquiescenza alle giustificazioni da ultimo fornite dal distributore.

Emerge pertanto come la ripetuta richiesta rivolta al cliente da parte di E.ffff una condotta da parte di E.S.E. SpA in violazione del dovere di correttezza, ritardando pertanto, senza concreta giustificazione, lo svolgimento della relativa pratica.

Essendo rimasto incontestato e non impugnato il capo della sentenza relativo all'accertamento e quantificazione del danno subito dall'A.Tff secondo la decorrenza ritenuta in sentenza ed accertato inoltre che i relativi lavori venivano infine iniziati in data 21.3.2013 e venivano conclusi in data 29.3.2013, con allaccio della rete elettrica in data 16.5.2013, come confermato dai due testi citati da parte attrice fff., compagna dell'attore, e Afff., fratello dell'attore, sentiti in primo grado, deve concludersi che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto la responsabilità per inadempimento di fff per il ritardo nell'allaccio della rete elettrica.

Né assume rilievo la circostanza riferita dai testi Gffff. e facenti parte della squadra tecnica che eseguiva il sopralluogo per la verifica dei lavori, in ordine alla opposizione manifestata dall'A. alla collocazione della cassetta di sezionamento sul muro di sua proprietà, trattandosi di contestazione evidentemente limitata al momento del sopralluogo, atteso che successivamente l'A. inviava ad Eff data 11.6.2012 la specifica tecnica debitamente sottoscritta, mentre dalla documentazione in atti non emerge successiva contestazione da parte dell'A. in ordine alle modalità tecniche di realizzazione dei lavori, cosicché alcuna responsabilità può attribuirsi all'A. per il ritardo nell'allaccio della corrente elettrica.

Ne consegue l'infondatezza ed il rigetto dell'appello proposto da fff SpA, con conferma della sentenza impugnata.

Quanto alla domanda di manleva formulata in primo grado da parte appellante nei confronti di E.fff SpA e reiterata in sede di appello, fondata sulla mera distinzione dei compiti rispettivamente svolti dalle due società a seguito della separazione societaria tra l'attività di distribuzione e gestione della rete elettrica e quella di vendita, non emergono i presupposti per sollevare, secondo manleva nei confronti del distributore, E.S.E. SpA dalle conseguenze della sua responsabilità verso il cliente.

E' assorbito l'appello incidentale formulato dall'appellato fff.T. in via condizionata e gradata.

Le spese del presente grado giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra parte appellante E.fff e A.T.; vanno invece compensate, atteso l'esito complessivo del giudizio, nei rapporti tra EfffE. SpA e l'appellata Efff SpA; vanno inoltre compensate, attesa la natura condizionata e gradata dell'appello incidentale, nei rapporti tra E.D. fff Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo a carico di parte appellante S.E.N. SpA del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, quale giudice dell'appello, ogni altra e diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:

1) rigetta, per quanto ritenuto in parte motiva, l'appello proposto in via principale da E.S.E. SpA avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 1918/2014 depositata in data 10.12.2014 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;

- 2) assorbito l'appello incidentale proposto in via condizionata e gradata dall'appellato A.T.;
- 3) condanna parte appellante EffffE. SpA alla refusione in favore fffff delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 811,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
- 4) compensa le spese del giudizio nei rapporti tra E.ffff SpA e l'appellata E.fff nonché nei rapporti tra fffff SpA ed fffT.; Dà atto della ricorrenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater. del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo a carico di parte ff. SpA del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
- Così deciso in Cosenza, il 12 novembre 2020.
Depositata in Cancelleria il 16 novembre 2020.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

